

CRITERI DI VALUTAZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2025

Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9.

“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si propone di adottare i seguenti criteri di valutazione delle proposte d'intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:

- sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) determinata in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall'intervento;
- livello di progettazione (massimo punti 6/100) con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato. Al riguardo si sottolinea che non saranno ammessi elaborati con un Quadro Economico di spesa dell'opera riportanti importi non coerenti con il vigente prezzario regionale;
- tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 20/100), valutata in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
- rete viaria interessata dall'opera (massimo punti 10/100). Saranno ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del DLgs n. 285/1992. Come in precedenza precisato si ribadisce che restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora localizzati al di fuori dei centri abitati, anche quelli che interessano la viabilità provinciale, nonché gli interventi di tipo lineare, che interessino tratti viari di competenza statale;
- importo delle opere (massimo punti 15/100). Questo criterio individua come prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della LR n. 27/2003, compresa tra € 100.000,00 ed € 1.000.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori. Al riguardo si sottolinea che possono essere candidate opere anche con costi che eccedono i € 1.000.000,00 con un limite massimo di € 1.200.000,00. In questi casi, ai fini dell'attribuzione del contributo, la percentuale di ristoro a carico della Regione sarà definita in funzione di un importo massimo di € 1.000.000,00. Non sono ammissibili a bando interventi che prevedono un importo delle opere superiore ad € 1.200.000,00.
- coerenza con la programmazione dell'Ente proponente o sovraordinato (massimo punti 6/100). Sarà assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatici di settore (Piano degli Interventi, Programma triennale dei lavori pubblici di competenza dell'Ente, ...);
- maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'Ente proponente (massimo punti (20/100). In altri termini, saranno premiate con punteggi più elevati le Amministrazioni comunali che garantiranno una maggiore compartecipazione di spesa. La copertura a carico dell'Ente beneficiario potrà essere garantita anche con il ricorso ad altre forme contributive a condizione che non siano di derivazione regionale.

Ulteriori punti saranno assegnati con le seguenti modalità alternative:

- alle richieste di finanziamento presentate da Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dagli art. 15 del DLgs n. 267/2000 e dalla L.R. n. 25/1992 s. m. e i. (punti 3/100). Tale punteggio è assegnato quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12, della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
- alle richieste di finanziamento presentate dalle Unioni di Comuni, disciplinate dall'art. 32 del DLgs n. 267/2000 e dall'art. 4 della LR n. 18/2012. (punti 2/100). Ogni unione di Comuni potrà presentare una sola domanda di contributo. In tal caso, i singoli Comuni facenti parte dell'Unione non potranno presentare istanza autonoma;



- alle richieste di finanziamento presentate da due o più Amministrazioni in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all'art. 30 del DLgs n. 267/2000 e all'art. 5 della LR n. 18/2012 (punti 2/100). In ogni Convenzione dovrà essere individuato un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.

A parità di punteggio conseguito sarà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge n. 144/1999 e tra quest'ultimi il livello di progettazione.

Allo scopo di incentivare la realizzazione di opere pubbliche in realtà comunali caratterizzate da una minor dimensione, si ritiene di individuare una quota di compartecipazione regionale determinata nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 700.000,00 per i primi ed € 500.000,00 per i secondi.

